

D.M. 22.3.2001

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante "Riordino del settore termale";

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, che demanda al Ministro della sanità di individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità - Sessione XLIV, nella seduta del 21 febbraio 2001, ha espresso il parere che l'individuazione delle patologie debba essere effettuata sulla base di studi scientifici <<la cui qualità si dovrà riflettere anche nella pubblicazione su riviste internazionali con referaggio e ad alto fattore di impatto";

Considerato che lo stesso Consiglio ha espresso parere favorevole alla proroga, in via provvisoria, della validità dell'elenco delle patologie approvato con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995);

Ritenuto, pertanto, di prorogare la validità dell'anzidetto elenco per il periodo occorrente all'effettuazione di tali studi scientifici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005;

Decreta:

Le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, sono, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, quelle indicate nell'elenco approvato con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995).

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI